



FIRMATO ACCORDO SUL LAVORO AGILE

La legge 81/2017 "...allo scopo di incrementare la competitività' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

In data 11 luglio scorso è stato firmato in Bari un accordo sulla modalità di svolgimento del lavoro agile anche conosciuto come smart working per i dipendenti e le dipendenti del Gruppo BPB.

L'impulso iniziale a regolamentare tale materia all'intorno del Gruppo BPB è sorta in contemporanea con l'avvio di turni di lavoro, anche al sabato e sino alle ore 20:00, del personale adibito al Customer Center ma, allargando l'orizzonte, per come è stato costruito l'impianto dell'accordo, offre l'opportunità di poter fruire, in maniera concordata con l'Azienda, di una differente modalità di esecuzione della prestazione lavorativa più flessibile e con riduzione della mobilità.

Sarà quindi data la possibilità ai lavoratori ed alle lavoratrici del Gruppo BPB, di effettuare la propria attività lavorativa presso la propria residenza, ovvero altro luogo diverso dal proprio ordinario luogo di lavoro, per un massimo di 10 giorni lavorativi al mese.

I giorni previsti in lavoro agile tali rimarranno anche in caso di ferie, malattie, festività, ..., in altre parole, la mancata prestazione lavorativa in smart working non potrà essere effettuata in altro giorno.

Le eventuali comunicazioni da e per l'azienda potranno avvenire solo ed esclusivamente attraverso gli strumenti che l'Azienda stessa fornirà e esclusivamente nell'ambito dell'orario di lavoro assegnato che il collega è tenuto a rispettare anche in modalità smart working.

Restano impregiudicati tutti diritti e le prerogative dell'ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, in nessun caso, potranno esser perpetrate discriminazioni normative, economiche, professionali nei confronti di chi concorda con l'Azienda per lo smart working.

A questo proposito si rammenta che gli interessati sottoscriveranno un apposito accordo individuale che, nell'ambito dell'accordo generale, definirà diritti, doveri, obblighi e modalità della propria prestazione in lavoro agile.

Si precisa che tale accordo individuale non costituisce novazione del rapporto di lavoro instaurato con l'Azienda al momento dell'assunzione.

L'accordo sindacale ha valenza sperimentale sino al 31 dicembre prossimo e, comunque, prevede la possibilità di recesso da parte dei singoli contraenti.

In questa delicatissima e cruciale fase della vita aziendale, un'intesa di questa valenza ha il senso di uno

sguardo al futuro: nonostante le difficoltà restiamo sempre attenti e pronti a costruire strumenti che tendano a garantire una miglior qualità della vita e del lavoro e il rispetto dei diritti di ciascuno.

Bari, il 12 luglio 2019

**Segreterie di Coordinamento
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN
Gruppo Banca Popolare di Bari**

[scarica l'accordo Smart Working](#)